

Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2010, n. 22-738

**Legge Regionale 08/07/1999 n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" modificata con L.R. 05/10/2005, n. 14 art. n. 8 e 9 - Modificazione del "Programma annuale degli interventi - Fondo Rotativo Turismo" di cui alla D.G.R. n. 41-9921 del 27/10/2008 e s.m.i..**

A relazione dell'Assessore Cirio:

Vista la Legge Regionale 8.7.1999 n. 18, modificata con Legge Regionale 05/10/2005, n. 14 artt. n. 8 e 9, che favorisce e sostiene lo sviluppo e il potenziamento dell'offerta turistica con interventi attuati a favore delle attività imprenditoriali del turismo, del tempo libero e dei servizi che operano in stretta connessione ed integrazione dell'offerta turistica;

visto l'art. n. 8 della L.R. 05/10/2005 n. 14 con la quale viene modificato l'art. 7, 1° comma lett. a) della L.R. 18/99 ed in particolare viene definito che (...) per l'effettuazione di investimenti immobiliari e mobiliari le imprese del settore turistico alberghiero possono beneficiare di agevolazioni sui finanziamenti con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Tali agevolazioni possono essere erogate sotto forma di contributo in conto interessi, costituiti da una percentuale del tasso di riferimento Unione Europea, sui finanziamenti bancari e sui leasing finalizzati alla realizzazione di investimenti. L'entità, la durata, comunque non superiore a 15 anni, la tipologia degli investimenti agevolabili e le modalità di erogazione del contributo sono definite con deliberazione della Giunta regionale con il Programma annuale degli interventi di cui all'art. n. 5 della L.R. n. 18/99. Le procedure applicative sono definite da apposite convenzioni con gli Istituti di Credito;

richiamata la precedente D.G.R. n. 41 - 9921 del 27/10/2008 con la quale:

- è stato istituito, nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'art. n. 4 della L.R. n. 21/97 una nuova sezione denominata *Turismo*, con propria dotazione finanziaria, ripartita a favore delle imprese del settore turistico;

- è stato stabilito di affidare la gestione del citato "Fondo" a Finpiemonte S.p.a. mediante la stipula di apposita convenzione in conformità con quanto disposto con la D.G.R. n. 30-8150 del 04/02/2008;

- è stato approvato il "Programma annuale degli interventi 2008" previsto ai sensi della L.R. 08/07/1999 n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" modificata con L.R. 05/10/2005, n. 14, contenente i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti;

visto che con le precedenti Deliberazioni n. 27 - 11179 del 06/04/2009 e n. 36 - 13430 del 01/03/2010, la Giunta regionale, al fine di facilitare l'interpretazione del "Programma annuale degli interventi 2008" da parte dei potenziali beneficiari, ha apportato alcune modifiche al testo del medesimo programma;

considerato che il "Programma annuale degli interventi - Fondo Rotativo Turismo" approvato con le DD.G.R. n. 41 - 9921 del 27/10/2008, n. 27 - 11179 del 06/04/2009 e n. 36 - 13430 del 01/03/2010, al paragrafo 9 (Natura dell'agevolazione), preclude ai potenziali Beneficiari la possibilità di accedere al finanziamento per iniziative agevolabili di importo inferiore a Euro 70.000,00;

considerato che anche interventi agevolabili di importo inferiore al limite minimo previsto dal "Programma" concorrano a qualificare le strutture ricettive ammesse al finanziamento e, di conseguenza, a potenziare l'offerta turistica delle rispettive località;

ritenuto, al fine di qualificare maggiormente l'offerta turistica piemontese e rendere più incisiva l'azione incentivante del "Programma - Fondo Rotativo", di dover modificare il paragrafo 9 (Natura dell'agevolazione) riducendo da Euro 70.000,00 a Euro 30.000,00 l'importo minimo delle iniziative agevolabili;

ritenuto inoltre che per attuare una corretta gestione delle risorse, di dover integrare il paragrafo 12.2 (Istruttoria, concessione ed erogazione del finanziamento) aggiungendo dopo l'ultimo capoverso del paragrafo i seguenti capoversi:

“Il finanziamento concesso dovrà essere erogato, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, a presentazione della documentazione tecnica - edilizio/urbanistica richiesta e del parere vincolante della banca; tale documentazione dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla comunicazione di approvazione del finanziamento trasmessa da Finpiemonte”.

“Tuttavia i beneficiari del finanziamento, per motivi non dipendenti dalla loro volontà e documentati, potranno richiedere una proroga del termine di erogazione del finanziamento per un periodo massimo di sei mesi dopodiché la domanda decade”.

La Giunta Regionale;

tutto ciò premesso;

vista la Legge regionale 28/07/2008 n. 23 “ Disciplina degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale - art. 16 “Attribuzioni dell’organizzazione degli organi di direzione politico-amministrativa” - art. 17 “Attribuzioni dei Dirigenti”;

sentite le associazioni di categoria regionali maggiormente rappresentative;

acquisito il parere favorevole della III Commissione del Consiglio regionale nella seduta dell’23/9/2010;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

di modificare, per quanto espresso in premessa, il “Programma annuale degli interventi - Fondo Rotativo Turismo”, previsto ai sensi della L.R. 08/07/1999 n. 18 e s.m.i. “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica”, approvato con le precedenti DD.G.R. n. 41 - 9921 del 27/10/2008, n. 27 - 11179 del 06/04/2009 e n. 36 - 13430 del 01/03/2010, sostituendo il primo capoverso del paragrafo 9 (Natura dell’agevolazione) del medesimo programma con il seguente: “L’aiuto si concretizza nella concessione di un finanziamento agevolato per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 6 di importo non inferiore a Euro 30.000,00 e non superiore a Euro 1.000.000,00” e aggiungendo dopo l’ultimo capoverso del paragrafo 12.2 i seguenti capoversi:

“Il finanziamento concesso dovrà essere erogato, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, a presentazione della documentazione tecnica - edilizio/urbanistica richiesta e del parere vincolante della banca; tale documentazione dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla comunicazione di approvazione del finanziamento trasmessa da Finpiemonte.

Tuttavia i beneficiari del finanziamento, per motivi non dipendenti dalla loro volontà e documentati, potranno richiedere una proroga del termine di erogazione del finanziamento per un periodo massimo di sei mesi dopodiché la domanda decade”.

di dare atto che il “Programma annuale degli interventi - Fondo Rotativo Turismo”, approvato con le DD.G.R. n. 41-9921 del 27/10/2008 e s.m.i., come integrato con quanto sopra disposto, è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

di dare che il medesimo “Programma annuale degli interventi” ha validità per l’anno in corso e per i successivi, fino ad eventuali modificazioni che potranno essere apportate con successivo atto di Giunta Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato